



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI LECCE

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	LAMORGESE	ALFREDO	Presidente
<input type="checkbox"/>	DI MATTINA	DOMENICO	Relatore
<input type="checkbox"/>	GARGANO	SAVERIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 100/14
depositato il 17/01/2014

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 05920130020024073 TARSU/TIA 2012
contro: COMUNE DI
difeso da:

proposto dal ricorrente:

difeso da:
VILLANI MAURIZIO
VIA CAVUOR, 56 73100 LECCE LE

altre parti coinvolte:
AG.RISCOSS. LECCE EQUITALIA SUD S.P.A.
VIA DALMAZIO BIRAGO, 60/A 73100 LECCE LE

N° 2

REG.GENERALE

N° 100/14

UDIENZA DEL

21/04/2015

ore 09:30

SENTENZA

N°

PRONUNCIATA IL:

21-04-15

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

15.05.2015

Il Segretario

IL SEGRETARIO DI SEZIONE
STEFANO MARA
Collaboratore Tributario



www.commercialistatelematico.com

1

Il Comune di _____, tramite Equitalia Sud Spa, ha notificato alla _____ con sede in Gallipoli, nella persona del legale rappresentante Sig. _____, la cartella esattoriale n.059 2013 00200249 73 di € 136.379,88 per la riscossione della TARSU anno 2012.

La Società, tramite l'Avv. Maurizio Villani che la rappresenta e difende, ha impugnato la suddetta cartella esattoriale, eccependo:

- 1) l'illegittimità della cartella nel calcolo del tributo e l'errore nella qualificazione di alberghi in luogo di appartamenti;
- 2) l'applicabilità del giudicato esterno, tenuto conto della sentenza n.248 del 30/05/2008 della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce - Sez.4[^] - passata in giudicato, che aveva accolto il ricorso della stessa Società per la TARSU relativa all'anno 2004;
- 3) l'assoluta illegittimità della cartella di pagamento impugnata per evidente contrasto con l'art.68 del D.Lgs.n. 507 del 15/11/1993, non avendo parificato gli alberghi alle civili abitazioni;
- 4) la riliquidazione della tassa eventualmente dovuta, distinguendo la superficie adibita ad unità abitative dal resto.

Il Comune di _____ tramite il Dr _____ si è costituito in giudizio, contrastando tutte le eccezioni di diritto e di merito sollevate dalla Società.

La Commissione, all'udienza del 22/07/2014, ha disposto la sospensione della riscossione.

All'udienza di merito del 21/04/2015, le parti, dopo ampia ed approfondita discussione, si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi.

La Commissione decide come da dispositivo.

www.commercialistatelematico.com

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso merita accoglimento e la cartella esattoriale impugnata deve essere annullata.

Nel presente giudizio, infatti, deve trovare applicazione il principio del c.d. giudicato esterno, come stabilito dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con l'importante sentenza n.13916 del 16 giugno 2006 (peraltro in allegato n.6 del ricorso introduttivo).

Infatti, i giudici di legittimità hanno ribadito l'efficacia del giudicato esterno, in materia tributaria, dell'accertamento contenuto in decisione resa tra le stesse parti, ma relativa ad annualità diverse dello stesso tributo o tributi diversi, in presenza dei medesimi presupposti fattuali, come nella presente controversia: ciò, per evidenti ragioni di coerenza ed allo scopo di evitare il contrasto di giudicati.

Oltretutto, bisogna precisare che:

- l'art.21 septies della Legge n.241 del 07 agosto 1990 testualmente dispone:



2

“E' nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge”;

- la Corte di Cassazione, anche in altri rami del diritto (come, per esempio, il diritto del lavoro) ha affermato che la statuizione definitiva del merito assume autorità di **giudicato** nella successiva causa fra le stesse parti, che abbia ad oggetto un diverso credito limitatamente alle questioni comuni, quali l'esistenza, la validità e l'efficacia del rapporto stesso (in tal senso, Cass., Sez. I^a civile, n.4283/12; Sez. Unite, n.15896 del 13/07/2006; n.2083 del 13/02/2002; n.3230 del 06/03/2001 Sez.Lavoro).

Quindi, è la legge stessa e la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione a stabilire il principio del giudicato esterno in tutti i rami del diritto.

Orbene, la sentenza n.248 del 2008 (in all.n.6 del ricorso introduttivo, mai contestata dal Comune di _____), passata in cosa giudicata, ha per oggetto il medesimo rapporto di tassazione di quello dell'odierno giudizio TAR SU, sia pure riferito ad annualità diversa e risolve una questione di diritto fondamentale (equiparazione o differenza tra tassazione per gli alberghi e le residenze) e comune alla presente causa.

Pertanto, questa Commissione ritiene di applicare il principio del giudicato esterno. Inoltre, l'Avv. Maurizio Villani ha depositato la sentenza n.2452/23/14 del 04 luglio 2014, depositata in segreteria il 28/11/2014, della Commissione Tributaria Regionale sez.staccata di Lecce che, per analoghe controversie tra le stesse parti, ha applicato il principio del giudicato esterno ed ha rigettato tutti gli appelli del Comune di _____.

Scrivono correttamente i giudici di appello: *“Né, ad avviso di questa Commissione, sono ravvisabili disposizioni imperative di rango costituzionale che consentano l'esclusione dell'efficacia preclusiva del giudicato, in considerazione che non sono ravvisabili, nella specie, situazioni riconducibili ad abuso del diritto- principio posto a base delle sentenze contrarie, che hanno ristretto la efficacia del giudicato esterno- ed ancora, trattandosi, nella specie, di TAR SU e, cioè, di tributo non ammortizzato, entro certi limiti valgono, ancora, i principi dell'art.2909 c.c.”*, in base al quale *“l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”*.

Tenuto conto delle chiare disposizioni legislative e dei costanti orientamenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione sul principio del giudicato esterno, la Commissione condanna il Comune di _____ al pagamento delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione, in accoglimento del ricorso, annulla la cartella di pagamento impugnata e condanna il Comune di _____ al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in € 7.600,00, di cui € 7.000,00 per onorario, con distrazione in favore dell'Avv. Maurizio Villani dichiaratosi anticipatario.

Lecce, li 21/04/2015

IL RELATORE

IL PRESIDENTE

www.commercialistatelematico.com